

IV

Gruppo Consiliare Regionale PLI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I
28 APR. 1979
Prot. n. 1908 Cat. CI Fasc.

Proposta di legge

"INCENTIVAZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA SOLARE"

Relazione

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 731 II Legislatura

Da tempo utilizzata, sia pure in graduale progressione, in USA, Israele, Australia, Giappone, la energia solare rappresenta per il nostra Paese, e accentuatamente per la Puglia assoluta, una risorsa inesauribile e di particolarmente ricca disponibilità. Non indirizzarvi ad essa, mentre l'intera economia risulta condizionata duramente dalla carenza di energia e dalla crescita dei prezzi del petrolio e mentre le stesse risorse di petrolio si assottigliano e consentono e prevedere la indisponibilità futura, rappresenta già oggi una distrazione alla quale va posto urgentemente riparo.

Ricercatori sono allo studio da tempo, anche nel nostro Paese, per l'impiego dell'energia solare nelle destinazioni a servizio dell'uomo nell'edilizia abitativa e sportiva e a servizio dell'agricoltura. Trattasi di impiegare energia pulita, acquisibile mercè granelli incorporati nelle strutture, nell'edilizia pubblica in genere, scolastica e ospedaliera in ispecie, e in quella privata, quando non in sostituzione, almeno in concorso con impianti a diversa alimentazione, per assicurare la disponibilità di acqua calda e il riscaldamento e condizionamento degli ambienti e, quindi, un risparmio di combustibile. Il beneficio, pure in equilibrio ecologico, non

deve essere sottovalutato, tenendo conto delle cause di inquinamento atmosferico. Applicazioni possono ravvisarsi nella produzione di acqua calda per piscine, campi da gioco e impianti sportivi.

In agricoltura e già oggi possibile creare impianti ad energia solare per la essiccazione di prodotti agricoli, per l'erogazione controllata dell'acqua per irrigazione, per il riscaldamento di serre per la forzatura delle colture, per la conservazione di alimenti mercè il condizionamento degli ambienti di deposito.

E', infine, pure tecnologicamente realizzabile la trasformazione dell'energia solare in energia elettrica, secondo studi già avviati, che matureranno nel tempo.

La Regione Puglia è chiamata a non rimanere indietro nell'utilizzo delle energie alternative e pulite, stimolando così i centri di ricerca, come l'impiego dei ritrovati tecnici, non appena superino la fase dell'esperimentazione e vengano proposti alla industria per la produzione di serre.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. J. ...', with a long horizontal flourish extending to the right.

Progetto di legge

Art.1

La Regione Puglia fiancheggia e sostiene le iniziative aventi ad oggetto la ricerca nel settore dell'impiego dell'energia solare.

Art.2

E' costituito un Comitato regionale per i risparmi energetici e per lo sfruttamento di fonti alternative di energia.

Esso è composto dal Presidente della Giunta o un assessore da lui delegato, che lo presiede; da cinque esperti in discipline relative ai problemi dell'energia e dell'utilizzo delle fonti di produzione alternativa; da un funzionario della Regione per ciascuno dei seguenti settori; programmazione, lavori pubblici, assetto del territorio, turismo, industria, agricoltura.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica tre anni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione, designato dalla Giunta, il quale non ha diritto di voto.

Art.3

Il Comitato di cui al precedente articolo ha il compito:

- di promuovere studi e ricerche nel campo dello sfruttamento dell'energia solare nella regione;
- di esprimere pareri tecnici e di congruità sulle richieste di intervento finanziario di cui al successivo articolo;
- di incentivare l'acquisto di apparecchiature per lo sfruttamento dell'energia solare nella regione;
- di promuovere convegni e seminari allo scopo di sensibilizzare gli utenti al risparmio energetico;
- di partecipare ad organismi che si propongono la ricerca, lo studio e l'impiego di fonti energetiche alternative e la acquisizione di conoscenze tecniche ed economiche in materia.

Art.4

La Regione, sulla base di un programma pluriennale predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, corrisponde particolari contributi in conto capitale, nella misura massima del 70% del costo dell'impianto, fino ad un massimo di Lire 3.000.000 per la costruzione di impianti ad energia solare per la produzione di energia termica a temperatura non superiori a 90°C per i seguenti impieghi:

- a) generazione di acqua calda per usi igienici;
- b) riscaldamento e condizionamento di ambienti;
- c) applicazioni agricole e zootecniche;
- d) generazione di calore per usi industriali.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo viene concesso per impianti solari per i quali il costruttore fornisca sotto propria responsabilità la curva del rendimento del collettore solare così come definito nel "Metodo di prova normalizzata per i collettori solari" al cap.XIV del Fascicolo UNI n°4184 "Collettori solari", e che il costruttore fornisca una garanzia di durata del collettore stesso di almeno cinque anni (copertura trasparente esclusa).

L'accesso ai benefici di cui all'art.4 e 5 della presente legge è incompatibile con altre forme di agevolazioni.

Art.5

La Regione favorisce la concessione di mutui a tasso agevolato, fino al 70% del totale importo ritenuto ammissibile, a favore di privati che provvedono alla costruzione di impianti ad energia solare per la produzione di acqua calda o calore, per impieghi domestici, sia in nuove costruzioni che in costruzioni già esistenti.

Art. 6

Le domande per l'acquisizione del contributo, indirizzate al Presidente della Giunta regionale devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dei relativi progetti tecnici e preventivi di spesa.

L'istruttoria, condotta dal Comitato tecnico per i risparmi energetici e per le fonti alternative di energia, corredata dal parere tecnico e di congruità, è trasmessa alla Giunta la quale entro tre mesi ammette contestualmente, sulla base dei requisiti richiesti e sulla scorta del parere l'ammontare del contributo concesso per ciascuna domanda presentata.

La liquidazione del contributo è disposta con decreto della Giunta dopo accertamento e collaudo della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 7

Il Comitato di cui all'art. 2 è costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge mentre il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 6 è fissato al novantesimo giorno a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8

Per l'anno 1979 la spesa relativa ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 è prevista in Lire 300 milioni.

E' previsto altresì un impegno di spesa di lire 500 milioni per i successivi tre anni.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Pignatelli", written in a cursive style.

CONSIGLIO REGIONALE PIUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consti-
liare permanente il 3-5-79